



**28.10.2013**

**QUESITO:**

**Attività di acconciatore – responsabile tecnico non iscritto al REA – Sanzioni.**

A seguito di sopralluogo in un esercizio di acconciatore viene accertato che il responsabile tecnico non è iscritto al REA, in violazione della legge 174/05.

Si chiede quale sanzione applicare per tale violazione e se per le altre violazioni della legge 174/05 si applica la sanzione di € 500,00.

**RISPOSTA:**

La legge 174/05 è stata modificata una prima volta dall'art. 77 del D. Lgs. 59/10; in particolare è stato riscritto l'art. 2, comma 2, stabilendo che l'esercizio dell'attività di acconciatore era soggetto a dichiarazione di inizio attività.

Inoltre all'art. 3, dopo il comma 5, è stato inserito il comma 5-bis prevedendo che il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

Successivamente, il D. Lgs. 147/12 all'art. 15 ha nuovamente modificato l'art.2, comma 2, sostituendo le parole "dichiarazione di inizio attività" con "segnalazione certificata di inizio attività (Scia)".

Infine, il medesimo art. 15 del decreto al comma 5-bis dell'art. 3 della legge 174/05 ha previsto che il responsabile tecnico dell'impresa, che esercita attività di acconciatore, deve essere iscritto al REA (repertorio delle notizie economico-amministrative) presso la Camera di Commercio, contestualmente alla presentazione della Scia.

Tali ultime disposizioni sono entrate in vigore dal 14.9.2012.

Fatta questa premessa, veniamo al quesito, ricordando ancora che l'art. 5 della legge 174/05 stabilisce che "... chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge..." è soggetto a sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00, secondo le modalità stabilite dalla legge 689/81.

Considerato, quindi, che l'iscrizione al REA del responsabile tecnico è un requisito espressamente previsto dal predetto art. 3, comma 5-bis, della legge in argomento, si ritiene che l'omessa iscrizione deve essere sanzionata, ai sensi del citato art. 5, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00, con p.m.r. di € 500,00.

Si precisa, infine, che la stessa sanzione deve essere applicata per tutte le altre violazioni alle disposizioni stabilite dalla 174/05.

C. te M. Pezzullo